Segreteria - Ordine degli Avvocati di Parma

Da: CNF <comunicazione@consiglionazionaleforense.it>
Inviato: giovedì 7 ottobre 2021 16:45
A: segreteria@ordineavvocatiparma.it
Oggetto: Decreto green pass, la scheda del CNF

Aggiungi comunicazione@consiglionazionaleforense.it alla tua rubrica

Versione web Inoltra

NewsCNF

Scheda di lettura dell'Ufficio studi del CNF

DECRETO GREEN PASS
Decreto-legge 21 settembre 2021, n° 127

Roma, 7 ottobre 2021

Il provvedimento, in vigore dal 22 settembre 2021, introduce **l'obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro** dal **15 ottobre 2021 fino** al **31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, per **tutti** i **lavoratori** del settore **settore pubblico, tutti i magistrati e tutti i lavoratori privati, inclusi gli avvocati.**

Al tempo stesso, si prevede che il soggetto, sia esso un dipendente nell'ambito lavorativo pubblico o privato, sia esso un magistrato, privo di certificazione al momento dell'accesso è considerato assente ingiustificato ma ha il dirittoalla conservazione del posto di lavoro.

In via generale, le norme introdotte sono finalizzate a sensibilizzare la popolazione, e ad esortarla a vaccinarsi al fine di ottenere la certificazione verde, per ridurre i rischi derivanti dal contagio da COVID-19, senza introdurre un obbligo di vaccinazione tout court. L'ampia formulazione delle disposizioni varate, tali da consentirne un'applicazione generale e indiscriminata, mira a esplicare effetti di carattere persuasivo, perché le disposizioni siano percepite come applicabili indistintamente a tutti i settori lavorativi.

Nella **scheda di lettura** elaborata dall'**Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense** sono evidenziate le disposizioni che riguardano l'**attività professionale degli avvocati, in ambito lavorativo pubblico e privato.**

Leggi la scheda

Ricevi questa email all'indirizzo segreteria@ordineavvocatiparma.it perché hai dato il consenso a ricevere le nostre comunicazioni.
Puoi annullare la tua iscrizione in qualsiasi momento cliccando sul collegamento disiscrizione.

Disiscrizione Condividi:

CNF Consiglio Nazionale Forense

DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

(pubblicato nella G.U. 21 settembre 2021, n. 226)

Scheda di lettura dell'Ufficio studi ([1])

Roma, 23 settembre 2021

SOMMARIO: 1. Premessa; 2. Osservazioni generali ; 3. Accesso negli uffici giudiziari da parte degli Avvocati; 4. Adempimenti a carico dei datori di lavoro; 5. Disposizioni relative all'ambito lavorativo privato: il caso degli avvocati; 6. Il testo degli art. 1, 2 e 3 del D.L. 127/2021

1. PREMESSA

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2021, n. 226 il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, entrato in vigore il 22 settembre 2021, che detta disposizioni urgenti volte ad estendere l'utilizzo del cd. *green pass* anche per l'acceso ai luoghi di lavoro.

Di interesse per l'Avvocatura sono le disposizioni contenute nell'art. 1, relativo all'ambito lavorativo pubblico, nell'art. 2, attinente all'accesso dei magistrati (ma anche degli avvocati e di altri soggetti) negli uffici giudiziari, e nell'art. 3 relativo all'ambito lavorativo privato.

2. OSSERVAZIONI GENERALI

In via generale deve osservarsi che le norme introdotte sono finalizzate a sensibilizzare la popolazione, e ad esortarla a vaccinarsi al fine di ottenere la certificazione verde, per ridurre i rischi derivanti dal contagio da COVID-19, senza introdurre un obbligo di vaccinazione tout court. L'ampia formulazione delle disposizioni varate, tali da consentirne un'applicazione generale e indiscriminata, mira a esplicare effetti di carattere persuasivo, perché le disposizioni siano percepite come applicabili indistintamente a tutti i settori lavorativi.

In particolare, il provvedimento introduce **l'obbligo di certificazione verde ([2]) per accedere ai luoghi di lavoro** dal **15 ottobre 2021** sino al **31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, con riferimento:

---

[1] Scheda redatta da G. Di Iacovo e R. Cremonini, con la supervisione di G. Colavitti

[2] Ai sensi dell'art. 9, co.1, lett. a) del D.L. 52/2021, conv. L. 87/2021, per certificazioni verdi COVID-19 si intendono: < *le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione*

1) a **tutti** i **lavoratori** del settore **settore pubblico** (art. 1), sia al personale dipendente che a collaboratori, stagisti, volontari che svolgono attività lavorativa nei detti luoghi.
   La disposizione si applica al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale.
2) a **tutti i magistrati:** ordinari, amministrativi, contabili, militari, componenti delle commissioni tributarie (art. 2, comma 1), nonché onorari (art. 2, comma 4) che accedono agli uffici giudiziari ove svolgono l'attività lavorativa;
3) a **chiunque svolge** un'**attività lavorativa nel settore privato** (anche per collaboratori, nonché per chi svolge attività di formazione o volontariato nei medesimi luoghi).

Al tempo stesso, si prevede che il soggetto, sia esso un dipendente nell'ambito lavorativo pubblico o privato, sia esso un magistrato, privo di certificazione al momento dell'accesso è considerato assente ingiustificato ma ha il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

3. ACCESSO NEGLI UFFICI GIUDIZIARI DA PARTE DEGLI AVVOCATI

Per quanto riguarda **l'accesso negli uffici giudiziari** l'art. 2 al comma 8 prevede un'**esclusione per i** «***soggetti diversi*** *da quelli di cui ai commi 1 e 4*» ... «***ivi inclusi gli avvocati*** *e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo*», ai quali pertanto non viene richiesta la certificazione verde per accedere alle aule giudiziarie.

Pertanto, le disposizioni in esame non richiedono agli avvocati di dotarsi della certificazione verde per accedere agli uffici giudiziari, sebbene il medesimo obbligo risulti in capo a magistrati (art. 2) e dipendenti e collaboratori (art. 1) dei medesimi uffici. La relazione illustrativa, infatti, precisa che «*l'intervento intende regolare solo il rapporto tra l'amministrazione e i suoi dipendenti, al più con estensione per chi in favore della stessa svolge un'attività analoga a titolo onorario*». Il Consiglio dei Ministri, successivamente, ha chiarito in sede di illustrazione del provvedimento adottato, che la mancata estensione risulta predisposta altresì «*al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti*», e pertanto al fine di scongiurare che eventuali problematiche relative al possesso della certificazione verde possano pregiudicare il diritto di difesa o rallentare lo svolgimento dei procedimenti.

---

dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARSCoV-2 >.

4. ADEMPIMENTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO

I **datori di lavoro** (pubblici e privati) sono tenuti a:

- verificare il rispetto delle prescrizioni (*i.e.*, il possesso del *green pass*), prioritariamente con un controllo al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro;
- definire entro il 15 ottobre p.v. le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione;
- sempre entro il 15 ottobre p.v. individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi.

Per quanto concerne le **sanzioni**, rinvia a quelle già previste dall'art. 4 del d.l. n. 19/2020 (sanzione amministrativa pecuniaria da €400 a €1.000), nelle ipotesi di mancata verifica del rispetto delle prescrizioni e mancata adozione di misure organizzative nel termine indicato.

La sanzione risulta più severa (da €600 a €1.500) qualora il lavoratore **acceda al luogo di lavoro senza green pass** (art. 1, comma 8).

Per la violazione dell'obbligo potranno altresì trovare applicazione anche sanzioni disciplinari, secondo i rispettivi regimi (l'art. 2, co. 3 la prevede espressamente per i magistrati)

5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AMBITO LAVORATIVO PRIVATO: IL CASO DEGLI AVVOCATI

Le disposizioni introdotte sono formulate (volutamente) in maniera del tutto **generica**, senza alcuna distinzione tra artigiani, professionisti, piccole, medie e grandi imprese (l'unico riferimento presente consente alle imprese con meno di 15 dipendenti di sospendere il lavoratore privo di green pass dopo 5 giorni di assenza, con apposito contratto di lavoro per la sua sostituzione per un massimo di 10 giorni, rinnovabile per una sola volta), prevedendo l'obbligo di green pass per accedere anche ai luoghi di lavoro del settore privato non solo per i lavoratori dipendenti, ma altresì per «*tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.*».

Gli avvocati sono perciò considerati **alla stregua di tutti i lavoratori del settore privato**, sebbene occorra valutare la compatibilità degli obblighi introdotti (come si prevede, espressamente, in punto di estensione degli obblighi gravanti sui magistrati anche ai magistrati onorari) con l'autonomia e l'indipendenza professionale, oltre che con le circostanze del caso concreto.

Per quanto concerne l'**attività professionale**, dalla lettura delle disposizioni del d.l. n. 127/2021 risulta pacifico che l'avvocato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni dettate (e

dunque anche all'adozione di misure organizzative), in particolare con riferimento ai **dipendenti** (segretarie e segretari) ed ai **collaboratori** (o soggetti assimilati, considerata l'ampia formulazione della norma), tra i quali sembrerebbero ricompresi anche i praticanti, i quali svolgono l'attività lavorativa presso lo studio professionale.

La sussistenza dell'obbligo sembrerebbe ravvisabile anche con riferimento ai **colleghi** dello studio professionale (studi associati, associazioni e società tra professionisti, colleghi con i quali si condivide l'uso di alcuni locali), sebbene non ci si possa esimere dal rilevare talune criticità: in primo luogo, si tratta di liberi professionisti, autonomi ed indipendenti, per cui non risulta possibile individuare un "datore di lavoro", nel senso indicato dalla normativa (e perciò lo studio professionale dovrà provvedere ad individuare i soggetti responsabili dell'adempimento degli obblighi introdotti); in secondo luogo, potrebbe verificarsi una situazione paradossale qualora al professionista venga impedito l'accesso al proprio studio, perché privo di green pass, e negata la possibilità di accedere ai fascicoli dei propri clienti, non essendo comunque stato introdotto un obbligo di vaccinazione o di possesso del certificato verde *tout court*, bensì solo ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro.

Ulteriore ipotesi, fonte di dubbi interpretativi, è quella degli incontri con il **cliente**, che si svolgono nei locali adibiti a studio professionale. Ai sensi delle disposizioni introdotte dal d.l. n. 127/2021, al professionista è richiesto il possesso della certificazione, in quanto ha effettuato l'accesso ai locali adibiti all'attività professionale, mentre il medesimo obbligo non grava sul cliente, che potrà accedere ai locali senza alcuna certificazione. Non risulta disciplinato, inoltre, il controllo del rispetto delle disposizioni, in quanto il provvedimento non sembra prevedere in capo al cliente l'onere di verificare il rispetto delle disposizioni (e dunque il correlato diritto di richiedere al professionista l'esibizione del certificato), non essendo ovviamente possibile considerare il cliente quale "datore di lavoro" del libero professionista. In estrema sintesi, mentre l'avvocato dovrebbe dotarsi di green pass per accedere al proprio luogo di lavoro, e cioè al proprio studio professionale, il cliente che si reca da questi non sembra tenuto al medesimo obbligo, ma non può pretendere l'esibizione del green pass da parte dell'avvocato che lo riceve.

6. IL TESTO DEGLI ART. 1, 2 E 3 DEL D.L. 127/2021

Articolo 1 **Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico**
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quater è inserito il seguente: «Art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.

12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.

13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Articolo 2

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quinquies, come introdotto dall'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 9-sexies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al magistrato onorario.

5. I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5, dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies.

7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-quinquies.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.».

Articolo 3

Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.».